CAMERA DEI DEPUTATI N. 2758

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TASSI

Norme per la valutazione economica dell'attività di casalinga

Presentata il 9 giugno 1993

COLLEGHI DEPUTATI ! — Da troppo tempo ci si è veramente presi gioco del ruolo della donna « casalinga », sia da parte dei movimenti femministi più esasperati, ma anche da parte del legislatore. Infatti sino ad oggi è stato misconosciuto il ruolo importante e determinante per la stessa esistenza di una società civile che ha la donna di casa, la madre di famiglia, l'angelo del focolare, che, proprio da quando è stato considerato con malcelata superiorità e con ironia, ha prodotto per converso un peggioramento notevole della stessa società. Molto sarebbe da fare e da dire in proposito, ma una cosa subito può essere stabilita per legge, anche al fine di evitare il persistere e il perpetuarsi del malcostume e della speculazione delle compagnie di assicurazione che, quando devono risarcire il danno subìto da una casalinga, praticamente « senza reddito », limitano la liquidazione ad un « atto di liberalità » incongruo e persino offensivo.

I più recenti calcoli fatti da istituti accreditati e competenti in materia, fanno ammontare il valore economico della attività della casalinga a quaranta milioni di lire e sembra giusto che tale valore, al fine di evitare inutili speculazioni e ingiustizie, sia fissato per legge, per cui si chiede la pronta approvazione della presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il valore economico dell'attività di casalinga è fissato in lire 40.000.000 all'anno.

2. Se per qualsiasi rapporto pubblico o privato, escluso quello fiscale, deve essere considerato il valore dell'attività di casalinga, deve tenersi conto del reale potere di acquisto della cifra indicata al comma 1.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-2758
Lire 500